



Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 73 del 27/03/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE LICENZA D

Si ricorda che il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha affidato al Comitato Regionale Basilicata F.I.G.C. - L.N.D. l'organizzazione di un **Corso per l'abilitazione ad Allenatore Licenza D**, che si terrà a **FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)** dal **04 maggio al 27 giugno 2026**. La domanda di ammissione dovrà essere compilata attraverso il seguente link <https://mycorsi.it> **entro il 09.04.2026**.

Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza.

I candidati (**età minima 23 anni, compiuti alla data di scadenza della domanda**), possono prendere visione del Bando di partecipazione allegato al C.U. n. 86 del 13 marzo 2026.

3.2 PROMEMORIA - MODULO 1 "SAFEGUARDING IN ACTION" (31 MARZO 2026)

Facendo seguito alla comunicazione riportata con Comunicato Ufficiale n. 85 dell'11 marzo u.s. emesso dal C.R. Basilicata in merito alla materia in oggetto, a una settimana dal primo appuntamento del progetto formativo "Safeguarding in Action" promosso dalla F.I.G.C., si desidera inviare un promemoria al fine di favorire la massima partecipazione da parte delle Società affiliate.

Di seguito si ricordano i dettagli del Modulo 1 - << Diamo forma alla Tutela >:

- **Data:** 31 marzo 2026
- **Orario:** dalle ore 16.30 alle ore 18.00
- **Modalità:** online, collegamento alla piattaforma Microsoft Teams [\[Partecipa all'evento\]](#)

Il webinar è dedicato ai Responsabili Safeguarding delle Società e Associazioni Sportive affiliate alla F.I.G.C., ma il link potrà essere condiviso anche con altre figure interessate alle attività di formazione sul Safeguarding, inclusi quelle interne a Leghe, Divisioni e Comitati Regionali.

Il modulo 1 affronterà contenuti operativi utili alla pianificazione e alla realizzazione delle attività di Safeguarding all'interno dei Club, in coerenza con gli obiettivi descritti nella brochure del progetto.

Si ricorda che i dati dei partecipanti saranno trattati da parte della F.I.G.C. conformemente all'informativa privacy disponibile all'indirizzo www.figc.it/privacy.

3.3 FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano le Società, che ancora non avessero provveduto, ad attivare il proprio account presso il **FIFA Legal Portal** <https://legalportal.fifa.com/home>, al fine di poter prendere visione di eventuali comunicazioni, con particolare riferimento ai procedimenti degli organi disciplinari della FIFA. Tutte le notifiche relative a tali procedure vengono effettuate esclusivamente tramite il FIFA Legal Portal, in conformità a quanto previsto dalla Circolare FIFA n.184 del 1° maggio 2023. Pertanto, si invita ad una tempestiva registrazione al fine di garantire una comunicazione efficace e trasparente con la FIFA.

3.4 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19 CALCIO A 5

(Comunicato Ufficiale n. 92 del 27/03/2026, emesso dal Comitato Regionale Basilicata)

I calciatori sottoelencati sono convocati per **MARTEDI' 31 MARZO 2026** alle **ORE 15.45** presso il **PALASPORT "SANTA MARIA" di FERRANDINA (MT)** per una seduta di allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al **Responsabile dell'Area Tecnica Fabio SANTARCANGELO** muniti di corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) e **copia del certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica senza il quale saranno esclusi dall'allenamento.**

Eventuali assenze dovranno essere comunicate al Coordinatore della Segreteria organizzativa delle Rappresentative Innocenzo ALBANO (3420550052) entro le ore 18.00 di lunedì 30 marzo 2026 e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

ANGARANO	Gabriele	26/08/2007	ESSEDI MASCHITO
BOLETTIERI	Samuele	01/06/2007	GRASSANO
CAPOREALE	Andrea	24/07/2007	ROTONDELLA CALCIO 24
CARUSO	Giuseppe	27/09/2008	ACERENZA
DIABATE	Issouf	17/08/2007	ROTONDELLA CALCIO 24
FARINA	Angelo Gabriele	16/02/2007	ACADEMY NOVA SIRI
FILIPPO	Giuseppe	05/05/2006	GORGOGNONE
GILIO	Gianmarco	17/06/2007	ESSEDI MASCHITO
IUNCO	Mario	26/06/2007	DEA SALANDRA
SANTARCANGELO	Antonio	05/03/2007	ROTONDELLA CALCIO 24
SAPONARO	Antony	14/02/2007	ROTONDELLA CALCIO 24
SCHIRONE	Antonio	19/06/2008	ROTONDELLA CALCIO 24
SONNESSA	Fabiano	09/04/2006	LIONS POTENZA C5 2022
TORRACO	Francesco	11/08/2008	OLD BOYS BERNALDA

3.5 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A 5

(Comunicato Ufficiale n. 92 del 27/03/2026, emesso dal Comitato Regionale Basilicata)

I calciatori sottoelencati sono convocati per **MERCOLEDI' 01 APRILE 2026** alle **ORE 15.30** presso il **"PALACAMPAGNA" di BERNALDA (MT)** per una seduta di allenamento. Gli atleti convocati dovranno presentarsi al **Responsabile dell'Area Tecnica Giuseppe BENEVENTO** muniti di corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) e **copia del certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica senza il quale saranno esclusi dall'allenamento.**

Eventuali assenze dovranno essere comunicate al Coordinatore della Segreteria organizzativa delle Rappresentative Innocenzo ALBANO (3420550052) entro le ore 15.00 di martedì 31 marzo 2026 e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

BELLACICCO	Marco Ant	03/06/2010	POLICORO ACADEMY FUTSAL
CAPOZZA	Gabriele	19/01/2009	CITTA' POTENZA CALCIO A 5
CASTANO	Riccardo	29/11/2009	BERNALDA FUTSAL
DAMIANO	Michele	10/11/2010	LIBERTAS MONTESCAGLIOSO
DI MARIA	Raffaele	16/04/2009	CITTA' POTENZA CALCIO A 5
ERCOLANI	Luca	03/12/2009	BERNALDA FUTSAL
FIORENZA	Davide	04/07/2010	POLICORO ACADEMY FUTSAL
FRANCHINO	Mattia	02/01/2010	POLICORO ACADEMY FUTSAL
MONTANARO	Emanuele	12/05/2010	DEA SALANDRA
NOVELLINO	Nicolas	29/05/2009	GRASSANO
OLIVIERI	Gabriele	20/07/2009	COMPENS. SPORT PISTICCI
PERGOLA	Alessandro Pio	27/01/2010	CITTA' POTENZA CALCIO A 5
ROTARU	David Razvan	04/06/2009	SENISE
SCARNATO	Andrea	26/08/2010	BERNALDA FUTSAL
TAURISANO	Mighel	28/07/2009	CITTA' POTENZA CALCIO A 5
TELESCA	Lorenzo	19/11/2010	ESSEDI MASCHITO

3.6 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15 CALCIO A 5

(Comunicato Ufficiale n. 92 del 27/03/2026, emesso dal Comitato Regionale Basilicata)

I calciatori sottoelencati sono convocati per **MERCOLEDI' 01 APRILE 2026** alle **ORE 18.15** presso il **PALAZZETTO "TORRE MARE" di METAPONTO DI BERNALDA (MT)** per una seduta di allenamento.

Gli atleti convocati dovranno presentarsi al **Responsabile dell'Area Tecnica Antonio LAVECCHIA** muniti di corredo personale di gioco (parastinchi obbligatori) e **copia del certificato medico in corso di validità per l'attività agonistica senza il quale saranno esclusi dall'allenamento.**

Eventuali assenze dovranno essere comunicate al Delegato alle attività delle Rappresentative Angelo CARRIERO (3207871797) entro le ore 18.00 di martedì 31 marzo 2026 e, se non giustificate e comunque non segnalate, potranno comportare provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

BRETAGNA	Michael	19/07/2011	COMPENS. SPORT PISTICCI
COLELLA	Lorenzo	28/11/2011	POLICORO ACADEMY FUTSAL
COSTA	Rocco	14/12/2012	GORGOGNONE
DI BENEDETTO	Giuseppe	06/10/2011	ATLETICO PISTICCI SEVEN
GALLITELLI	Mario	12/02/2011	BERNALDA FUTSAL
GIANNONE	Giuseppe	20/03/2011	ATLETICO PISTICCI SEVEN
PAPANGELO	Giambattista	17/03/2011	A.S.D. MONTEPELOSO
RICCHIUTI	Francesco	25/04/2012	ESSEDI MASCHITO
RINALDI	Cosimo	07/10/2011	BERNALDA FUTSAL
SARUBBO	Donato	26/04/2011	BERNALDA FUTSAL
SPICA	Denis	30/03/2011	POLICORO ACADEMY FUTSAL

STIGLIANO	Matteo	05/09/2011	BERNALDA FUTSAL
VENEZIA	Nicola	16/07/2011	COMPENS. SPORT PISTICCI

4.COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

4.1 CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE - VIGGIANO

In allegato al presente C.U. l'elenco dei convocati dell'attività del Centro Federale Territoriale prevista per il **30/03/2026**.

5.COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SECONDA CATEGORIA

5.1 COMUNICAZIONI RELATIVE AL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Si evidenzia che tutte le comunicazioni, di qualsiasi genere, inerenti il campionato di **Seconda Categoria**, devono essere inviate alla mail: cppotenza@figcbasilicata.it. Le comunicazioni inviate ad altri indirizzi diversi da quello sopra indicato non saranno prese in considerazione.

5.2 OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

(Comunicato Ufficiale n. 3 del 04.07.2025 del C.R. Basilicata e n. 2 del 04.07.2025 di questa Delegazione Provinciale.)

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il CR Basilicata L.N.D. dispone che le gare relative alle **ultime due giornate** del Campionato di Seconda Categoria **dovranno essere tutte disputate la domenica con inizio all'orario ufficiale**.

Eventuali richieste di variazioni di orario, validamente motivate, saranno evase esclusivamente per gare il cui risultato non rivesta particolare valore per la classifica finale.

UNDER 17

5.3 COMUNICAZIONI RELATIVE AL CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE

Si evidenzia che tutte le comunicazioni, di qualsiasi genere, inerenti il campionato Under 17 Provinciale, devono essere inviate alla mail: cppotenza@figcbasilicata.it. Le comunicazioni inviate ad altri indirizzi diversi da quello sopra indicato non saranno prese in considerazione.

UNDER 15

5.4 COMUNICAZIONI RELATIVE AL CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE

Si evidenzia che tutte le comunicazioni, di qualsiasi genere, inerenti il campionato Under 15 Provinciale, devono essere inviate alla mail: cppotenza@figcbasilicata.it. Le comunicazioni inviate ad altri indirizzi diversi da quello sopra indicato non saranno prese in considerazione.

ATTIVITA' DI BASE

ESORDIENTI

5.5 COMUNICAZIONI RELATIVE AL TORNEO PROVINCIALE ESORDIENTI

Si evidenzia che tutte le comunicazioni, di qualsiasi genere, inerenti il Torneo Provinciale Esordienti, devono essere inviate alla mail: cppotenza@figcbasilicata.it

Le comunicazioni inviate ad altri indirizzi diversi da quello sopra indicato non saranno prese in considerazione.

5.6 CARICAMENTO REFERTI

Si informa che è disponibile attraverso le specifiche funzioni del nuovo Portale Servizi LND <https://portaleservizi.lnd.it> la possibilità di caricare il referto di ogni singola gara dell'Attività di Base.

Pertanto, si invitano le Società ad utilizzare detta funzionalità **accedendo al Portale Servizi LND, seguendo il percorso Programmazione Gare/Caricamento Referti cliccando sull'apposito simbolo Carica Referto nella colonna Azioni.**

Si ricorda che **l'invio dei referti è obbligatorio ed è a carico della Società ospitante.**

PULCINI

5.7 COMUNICAZIONI RELATIVE AL TORNEO PROVINCIALE PULCINI

Si evidenzia che tutte le comunicazioni, di qualsiasi genere, inerenti il Torneo Provinciale Pulcini devono essere inviate alla mail: cppotenza@figcbasilicata.it

Le comunicazioni inviate ad altri indirizzi diversi da quello sopra indicato non saranno prese in considerazione.

5.8 CARICAMENTO REFERTI

Si informa che è disponibile attraverso le specifiche funzioni del nuovo Portale Servizi LND <https://portaleservizi.lnd.it> la possibilità di caricare il referto di ogni singola gara dell'Attività di Base.

Pertanto, si invitano le Società ad utilizzare detta funzionalità **accedendo al Portale Servizi LND, seguendo il percorso Programmazione Gare/Caricamento Referti cliccando sull'apposito simbolo Carica Referto nella colonna Azioni.**

Si ricorda che **l'invio dei referti è obbligatorio ed è a carico della Società ospitante.**

6. RISULTATI

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

7^ giornata di ritorno

GIRONE A

PESCOPAGANO 1926	ASD UNIONE CALCIO LAVELLO	0 - 2
------------------	---------------------------	-------

9^ giornata di ritorno

GIRONE B

SPORTING CORLETO	SAVOIA	7 - 1
------------------	--------	-------

CAMPIONATO UNDER 17

7^ giornata di ritorno

GIRONE A

A.S.D. F- C- BARILE	A.S.D. VIRTUS GENZANO	R.N.P.
---------------------	-----------------------	--------

CAMPIONATO UNDER 15

7^ giornata di ritorno

GIRONE A

HELLAS VULTURE	ASD UNIONE CALCIO LAVELLO	28/03/26
PALAZZO S. E.S.	SPORTING VENOSA CALCIO	R.N.P.

GIRONE B

7^ giornata di ritorno

A.S.D. LYKOS	SEVENTEEN POTENZA	27/03/26
--------------	-------------------	----------

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

In base alle risultanze degli atti ufficiali, il Giudice Sportivo Dott. Antonio Carlucci, coadiuvato dal sostituto Giudice Sportivo Avv. Massimo Caputi, nella seduta del 27/03/2026 ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari:

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 25/03/2026

▪ ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

- PINTO PAOLO (PESCOPAGANO 1926)

AMMONIZIONE (II INFR)

- ALBERTI GIUSEPPE (ASD UNIONE CALCIO LAVELLO)

• CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

CESTONE VINCENZO (PESCOPAGANO 1926)

AMMONIZIONE (II INFR)

MACCHIARULO ALESSANDRO (ASD UNIONE CALCIO LAVELLO)

8. CORTE SPORTIVA APPELLO TERRITORIALE

"Si riporta la decisione della Corte Sportiva Appello Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 92 del 27/03/2026 del Comitato Regionale Basilicata).

8.1 RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. POLISPORTIVA SANTANGIOLESE 2024 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - DELEGAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA, RIPORTATE SUL C.U. N. 58 DEL 04/02/2026

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Marco Saraceno - componenti, nella seduta in camera di consiglio del 27/03/2026, ha definitivamente deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. POLISPORTIVA SANTANGIOLESE 2024 avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul C.U. n. 58 del 04/02/2026, relative all'incontro del 01/02/2026 Sporting Corleto - ASD Polisportiva Santangiolese 2024 e consistenti - con riferimento a quanto oggetto di reclamo - nella non omologazione del risultato maturato sul campo, con conseguente perdita della gara, comminata ad entrambe le Società, con il punteggio di 0-3; nonché nella squalifica, per tre gare effettive, inflitta al calciatore della Polisportiva Santangiolese, Pippa

Salvatore, in applicazione dell'art 36 CGS e delle attenuanti dell'art. 13 CGS per le proteste veementi e per i comportamenti irraguardosi contro il DG;

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art.76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;

Verificato, ulteriormente, come la documentazione dalla **Società** reclamante depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, ai sensi del combinato disposto degli **artt. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) e comma 3 (RECLAMO) C.G.S.**, di valida comunicazione alla contro interessata **A.S.D. SPORTING CORLETO** che non ha fatto, ex **art. 77 commi 2 e 4 C.G.S.**, richiesta di audizione e neppure ha prodotto memorie, documenti o atti difensivi;

Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata, all'udienza del **13 FEBBRAIO 2026**, ai sensi dell'**art. 77 comma 4 C.G.S.**, la Società reclamante **A.S.D. POLISPORTIVA SANTANGIOLESE 2024**, rappresentata dal **Presidente, Cav. Ufficiale** **Ciro Spera**, nonché dall'**Allenatore, Sig. Antonio Percio**, i quali si riportavano al **ricorso** introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento;

Procedutosi, ex **art. 50, commi 4 e 8, C.G.S.**, all'audizione del **D.G., Sig. Pierpaolo Vinci**, assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi**, entrambi collegati in videoconferenza;

Premesso come questa **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**, con provvedimento pubblicato su **C.U. n° 79 del 20/02/2026** - in forza delle motivazioni che di seguito si riportano: **"Rilevato, come l'incrocio delle deposizioni del ricorrente Sodalizio nonché dell'Arbitro, in sede di audizione assunte, impediscano a questo Collegio, in ragione delle emergenze insanabilmente contraddittorie e confliggenti, di far ritenere acquisiti convergenti e confermativi elementi probatori utili all'accertamento dei fatti così come dedotti in ricorso e, quindi, di poter procedere ad una loro ponderata valutazione; Ritenuto, per l'effetto, come, alla stregua della oggettiva gravità degli eventi in reclamo esposti ed in sede procedimentale dai Rappresentanti della Società A.S.D. POLISPORTIVA SANTANGIOLESE 2024 e dal D.G. reiteratamente confermati, questa CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE, priva di autonomo potere investigativo, reputi necessario adeguato approfondimento ex art. 50 comma 3 C.G.S. da parte della competente PROCURA FEDERALE di tutte le fattispecie in dibattimento emerse"** - avesse disposto la sospensione del procedimento de quo e la trasmissione dei relativi atti alla **PROCURA FEDERALE** per la sollecitata indagine integrativa, riservando all'esito ogni decisione;

Osservato come, la ripetuta **PROCURA FEDERALE**, interessata della vicenda con nota della **C.S.A.T. - C.R. Basilicata del 21/02/2026**, abbia assolto il conferito incarico tramite lo svolgimento dei richiesti accertamenti, compendati nella relazione **Prot. 24920/65pfi-of 25-26 PM/rg del 24 marzo 2026**, notificata, in pari data, a questa **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**;

Confermato come l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali - ex **art. 61, comma 1, C.G.S.** - hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;

Accertato come la **Società ASD POLISPORTIVA SANTANGIOLESE 2024** abbia, mediante il proposto ricorso, chiesto l'**annullamento della decisione riportata nel C.U. n. 58**

del 04/02/2026 relativa alla perdita della gara per 0-3, assegnata ad entrambe le società e, di conseguenza, attribuire la vittoria a tavolino alla Polisportiva Santangiolese in quanto unica compagine ingiustamente danneggiata dai fatti accaduti in occasione della ridetta gara; nonché la riduzione della squalifica per tre gare effettive inflitta al calciatore Pippa Salvatore;

Valutato come, a sostegno del proprio **reclamo**, la **Società ricorrente** abbia evidenziato che, la responsabilità per quanto accaduto va attribuita, in via esclusiva, ai tesserati della **ASD Sporting Corleto**, in quanto, gli stessi, già autori di atteggiamenti intimidatori nonché di atti vandalici in occasione della gara di andata, si rendevano protagonisti, anche nell'incontro di ritorno, di condotte violente, provocatorie oltre che gravemente antisportive, in particolare ai danni del **calciatore n. 2 Angelo Coppola** il quale veniva colpito al volto, mentre stava abbandonando il terreno di giuoco a seguito di sostituzione, dal **calciatore n. 18** della squadra ospitante **Nicolas Laino**;

Considerato nondimeno come, la **Società** reclamante, abbia precisato che la rissa fosse scaturita a seguito della violenta aggressione subita dal proprio tesserato ad opera del ridetto **Laino**, il quale, probabilmente in preda a frustrazione per aver fallito un calcio di rigore, si sfogava contro il **n. 2 Coppola** colpendolo con calci e pugni e come, pertanto, la **Polisportiva Santangiolese** debba considerarsi vittima di quanto accaduto, avendo subito, sia nella gara di andata che, soprattutto, in quella di ritorno, continue intimidazioni, violenze e vessazioni da parte degli avversari;

Preso atto che il ricorrente **Sodalizio** abbia evidenziato come i **Carabinieri** della vicina Stazione di Viggiano fossero intervenuti in quanto chiamati, non dal **D.G.**, bensì dall'**Allenatore** della **Polisportiva Santangiolese**, sig. **Antonio Percio**, e come, alcuni **tesserati** della ridetta **Società** (**Presidente, Vice Presidente, Allenatore e calciatore Angelo Coppola**) non fossero stati da questi invitati a seguirli in caserma ma vi fossero andati di spontanea volontà per denunciare l'accaduto, riservandosi, peraltro, di sporgere querela circa l'atto di violenza subito dal calciatore **Coppola**;

Valutato inoltre, come, per quanto riguarda la posizione del calciatore **Salvatore Pippa**, la **Società** ricorrente abbia ritenuto ingiusta la squalifica a questi dal **G.S.** inflitta, evidenziando, di converso, come il proprio tesserato fosse intervenuto solamente per placare gli animi senza proferire proteste o comunque frasi irrilevanti all'indirizzo dell'**Arbitro**;

Osservato come il **D.G.**, in sede di audizione, nel confermare quanto riportato a referto, abbia ribadito la circostanza per cui la mischia si fosse generata a seguito del colpo sferrato dal **calciatore n. 18** del **Corleto, Nicolas Laino**, al **calciatore n. 2** della **Santangiolese, Angelo Coppola**, reo, secondo il primo, di aver posto in essere gesti nonché rivolto frasi offensive nei confronti della sua fidanzata presente in tribuna;

Accertato che, a seguito del parapiglia generatosi in campo e protrattosi fin davanti agli spogliatoi, l'**Arbitro** sospendeva la gara in quanto non c'erano più le condizioni necessarie per poterla continuare e, dato che gli animi non si placavano, si rendeva necessario chiamare i **Carabinieri**, il cui intervento, richiesto dall'**Allenatore** della **Santangiolese** sig. **Antonio Percio** - come precisato dallo stesso **D.G.** a rettifica di quanto indicato nel proprio **Rapporto** - riusciva a ristabilire l'ordine;

Valutato, in modo più dettagliato, quanto riportato dalla **PROCURA FEDERALE** con riferimento alle dichiarazioni rese dall'**Osservatore Arbitrale**, presente sugli spalti, per cui: "in merito a quanto accaduto tra le due squadre, dalla sua posizione

(tribuna) ha potuto constatare che il numero 2 (due) della Santangiolese ha fatto un gesto offensivo nei confronti di una ragazza che poi si è saputo essere la fidanzata del n.18 (diciotto) dello Sporting Corleto ed era il 33° circa del secondo tempo della gara; - il nr.18 dello Sporting Corleto, preso dall'ira si è portato nei pressi del calciatore n.2 della Santangiolese e lo ha preso a spinte e calci; - subito entrambe le squadre hanno partecipato ad una mass confrontation ovvero si sono affrontate in un parapiglia generale tra minacce, offese, spintoni al punto che da quasi centro campo si sono ritrovate nei pressi della porta più vicina agli spogliatoi, e nel frattempo, si sono aggiunti tutti i componenti delle panchine nel parapiglia; - l'Arbitro, constatato che non vi era altra possibilità di ristabilire l'ordine, ha deciso la sospensione della gara con il triplice fischio";

Osservato, ulteriormente, come la ridetta **PROCURA FEDERALE**, nella propria relazione conclusiva così deduceva: "Dall'analisi complessiva delle dichiarazioni rese e degli atti acquisiti emerge in modo concorde che, nel corso del secondo tempo della gara, il calciatore n.18 della società Sporting Corleto realizzava una condotta violenta ai danni del calciatore n.2 della Polisportiva Santangiolese, colpendolo a gioco fermo. Tale episodio costituisce l'evento scatenante della successiva situazione di tensione e disordine verificatasi sul terreno di gioco. Dalle dichiarazioni rese dall'Arbitro designato VINCI Pier Paolo e dall'Osservatore Arbitrale DINELLA Leonardo, risultate tra loro sostanzialmente coerenti, lineari e prive di contraddizioni, emerge che, immediatamente dopo l'aggressione iniziale: a) entrambe le squadre, unitamente ai componenti delle rispettive panchine, si avvicinavano all'area dell'episodio, dando luogo a una mass confrontation; b) tale situazione si caratterizzava per una confusione generalizzata, con contestazioni reciproche, offese verbali e atteggiamenti di tensione; c) i tesserati non prestavano più la dovuta attenzione al Direttore di gara, impedendogli - di fatto - di ripristinare il controllo dell'incontro; Tali propalazioni convergono soprattutto nel ritenere che la partecipazione attiva di entrambe le compagini alla suddetta mass confrontation, unita al mancato rispetto dell'autorità arbitrale, abbia determinato: - il venir meno delle condizioni minime di ordine, controllo e sicurezza; - l'impossibilità di garantire una regolare prosecuzione della gara; - un concreto pericolo per l'incolumità dei tesserati, ove l'incontro fosse stato ripreso. Di contro, le dichiarazioni rese dai tesserati delle due società presentano divergenze in ordine al movente dell'aggressione iniziale e alla ricostruzione dei comportamenti successivi, risultando inevitabilmente condizionate dalla posizione di parte e dall'interesse diretto all'esito del procedimento. Il Direttore di Gara chiariva tra l'altro che l'utilizzo del termine "rissa" nei primi referti doveva intendersi in senso atecnico, trattandosi in realtà di una confrontation collettiva priva di violenze fisiche generalizzate, ma protrattasi nel tempo e tale da evidenziare un concreto rischio di degenerazione. Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi accertato che: a) l'aggressione iniziale del calciatore n.18 dello Sporting Corleto ha dato origine alla situazione di disordine; b) entrambe le squadre hanno successivamente partecipato attivamente alla mass confrontation; c) tale condotta collettiva ha generato confusione e mancato rispetto dell'autorità arbitrale; d) la sospensione definitiva dell'incontro da parte del Direttore di gara risulta corretta, proporzionata e giustificata dal conseguente venir meno delle condizioni minime di ordine e sicurezza necessarie per la prosecuzione della gara";

Visto l'art. 6 (Responsabilità della società), comma 2, C.G.S., secondo cui la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti e dei tesserati;

Visto l'art. 10 (Sanzione della perdita della gara) comma 5) C.G.S. che testualmente recita: "Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di

giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono ... **b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara**";

Ritenuto che, nel caso in esame, sulla base di quanto emerso in sede istruttoria, la situazione generatasi vada ricondotta, in primo luogo, all'atteggiamento improvvido e sicuramente provocatorio posto in essere dal **calciatore n. 2 della Polisportiva Santangiolese, Angelo Coppola**, nonché, in secondo luogo, alla condotta violenta ed antisportiva tenuta dal **calciatore n. 18 dello Sporting Corleto, Nicolas Laino**, messa in atto come reazione al gesto rivolto dal proprio avversario verso la tribuna;

Ritenuto, quindi, come i fatti avvenuti nel corso della gara debbano essere valutati secondo la loro oggettiva gravità con mirato riferimento ai principi di lealtà e correttezza espressamente richiesti in occasione dello svolgimento di una partita (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. 20 giugno 2013, n. 309/CGF);

Accertato come, nel caso di specie, l'impossibilità di portare a termine la gara sia stata causata non solo dal comportamento tenuto dai due calciatori protagonisti dell'episodio originario ma, con modalità concorsuali, da gran parte dei tesserati di entrambe le squadre, coinvolti a vario titolo nella vicenda, i quali agivano sicuramente in spregio ai sopra richiamati principi, ponendo in essere condotte che rappresentano comunque un atteggiamento in chiara distonia rispetto ai valori che governano l'ordinamento sportivo, atteso che, la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso in questione, in scomposte ed irraguardose reazioni di protesta, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da ogni calciatore (cfr. Corte Sportiva d'Appello, Sezioni Unite, C.U. FIGC del 15/04/2016 n. 114/CSA);

Valutato, in ultima analisi e con riferimento al secondo motivo di reclamo, come, sulla base dell'istruttoria espletata nonché in virtù delle attività di indagine svolte dalla Procura Federale, la condotta ascrivibile al **calciatore della Polisportiva Santangiolese, Salvatore Pippa**, sia da ritenersi sicuramente ingiuriosa ed irraguardosa nei confronti del D.G., integrando, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 36, comma 1, lettera a) C.G.S., con applicazione della relativa sanzione già comunque dal G.S. attenuata, atteso il contesto di estrema tensione in cui tale condotta maturava.

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA**, così decide:

- **Rigetta** il ricorso dalla **Società A.S.D. POLISPORTIVA SANTANGIOLESE 2024** proposto avverso le decisioni dal G.S. - **Delegazione Provinciale di Potenza** - assunte e riportate nel C.U. n. 58 del 04/02/2026;
- **Dispone** incamerarsi la tassa reclamo;
- **Manda** alle Segreterie di **C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE - C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo della D.P. Potenza il 27/03/2026

IL SEGRETARIO
(Santo CARUSO)

IL VICE DELEGATO PROVINCIALE
(Antonello BEVILACQUA)